

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2327-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 5^a E 10^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)
(10^a - Industria, commercio, turismo)

(RELATORI D'AMELIO e VETTORI)

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro e «ad interim»
del Bilancio e della Programmazione economica

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1987

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge di cui si propone la conversione in legge risponde essenzialmente all'esigenza di dare continuità allo sviluppo del programma di risparmio energetico e di utilizzo razionale dell'energia, nonchè al potenziamento della metanizzazione nel Mezzogiorno.

Si tratta di problemi di grande rilevanza, la cui soluzione avrà effetti benefici sull'economia nazionale (riducendo la dipendenza italiana dall'estero) e concorrerà a migliorare la qualità della vita, mediante l'uso di energia pulita (come il metano) e lo sviluppo delle energie alternative. Del resto, la politica energetica del nostro Paese, come è stata delineata dalla revisione 1985-1987 del Piano energetico nazionale, risulta tanto più attuale dopo le preoccupazioni sorte a seguito dell'incidente di Chernobyl e dopo la decisione del Parlamento di sottoporre a verifica di compatibilità con le esigenze di sicurezza dei cittadini e dell'ambiente le linee programmatiche dell'aggiornamento del PEN per quanto attiene agli impianti di produzione di energia elettrica.

Appare quindi chiara ed urgente la necessità di assicurare continuità allo sviluppo della politica di conservazione e di risparmio energetico e di utilizzo del gas metano nel Mezzogiorno d'Italia, pur in presenza della crisi che ha portato allo scioglimento anticipato del Parlamento e che ha, di fatto, bloccato l'iter parlamentare del disegno di legge dell'ottobre 1984 (A.S. n. 1483) recante norme sul contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nonchè dei disegni di legge del gennaio 1986 (A.S. n. 1986) recante «Norme per il finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno per il triennio 1985-1987» e del dicembre 1985 (A.S. n. 1593), di iniziativa parlamentare.

Da questa esigenza nasce il decreto-legge al nostro esame, che mira soprattutto a ren-

dere disponibili le risorse finanziarie esistenti nel bilancio dello Stato, rimodulando i capitoli di spesa destinati al rifinanziamento della legge n. 308 del 1982, in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici (articolo 1) (utilizzando a questo fine, per il 1987, le disponibilità di lire 345 miliardi), nonchè utilizzando la disponibilità di lire 270 miliardi per il 1987, per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (articolo 3 del presente disegno di legge), di cui 75 miliardi da destinare all'ENI per la costruzione e l'esecuzione degli adduttori secondari.

Le Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 10^a (Industria) del Senato, nell'esaminare il presente decreto-legge, hanno ritenuto opportuno rifarsi al testo già accolto in sede di esame dei disegni di legge nn. 1986 e 1593, anche in considerazione del fatto che quel testo rispecchiava, nella sostanza, gli emendamenti presentati dal Governo e da diversi Gruppi parlamentari al presente disegno di legge.

Le Commissioni riunite non hanno ritenuto opportuno esaminare alcuni emendamenti, presentati dal relatore D'Amelio e finalizzati nella sostanza a snellire le procedure di erogazione dei mezzi finanziari, oltre che ad esemplificare le certificazioni richieste alle società concessionarie, sia pubbliche che private.

La decisione è stata motivata dall'opportunità di non modificare in profondità il testo del disegno di legge, soprattutto per non appesantirne l'iter parlamentare; ciò non toglie che se ne discuta alla ripresa della normale attività parlamentare, alla quale si rimanda tutta la problematica della politica energetica, le cui scelte influenzeranno marcatamente il futuro del nostro Paese.

Relatori D'AMELIO e VETTORI

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAZZOLA)

13 maggio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare, per quanto di competenza.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE COMMISSIONI RIUNITE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989, in aggiunta alle somme già stanziati con precedenti disposizioni legislative. Detto importo — comprensivo della somma di lire 150 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari — è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

2. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma».

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

Art. ...

«1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la Regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la me-

tanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. ...

«1. Il Governo, ogni anno, trasmette al Parlamento ed alle Regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione».

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede, relativamente all'importo di lire 270 miliardi per l'anno 1987, quanto a lire 180 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno" e, quanto a lire 90 miliardi per lo stesso anno 1987, a lire 180 miliardi per l'anno 1988 e a lire 280 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando lo stesso specifico accantonamento».

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987.

Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione («Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia»), e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 2.

1. I residui del cap. 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente

impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al cap. 7714 del medesimo stato di previsione concernente «Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili» di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e sono ripartiti dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, fra i capitoli di spesa riportati nel precedente articolo 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al netto delle disponibilità residue di cui al comma 1, nonché delle eventuali annualità per contributi in conto interessi già concessi, può essere utilizzata esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale per le finalità di cui al medesimo articolo 8.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 270 miliardi nell'anno 1987, in aggiunta alle somme già stanziare con precedenti disposizioni legislative. Detto importo è comprensivo della somma di lire 75 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari.

Articolo 4.

1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici», e quanto a lire 250 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

2. All'onere di lire 270 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno», e quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — PIGA — GORIA — DE VITO

VISTO, *il Guardasigilli*: ROGNONI